Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 agosto 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo

Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. 1928.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « Efrem e Franz Barbieri », di Mantova.

N. 1928. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club « Efrem e Franz Barbieri » di Mantova e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 192. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 696.

Modifiche all'art. 6 del regolamento anagrafico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sullo ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, è modificato come segue:

1) alla lettera *b*) le parole « sino alla professione dei voti solenni » sono sostituite dalle seguenti « sino alla professione dei voti »;

2) la lettera *g*) è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — GONELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 6. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 697.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Rocco, in frazione Valditacca del comune di Monchio delle Corti (Parma), con la parrocchia di San Giacomo in frazione Pianadetto dello stesso Comune.

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 6 settembre 1960, col quale è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Rocco in frazione Valditacca del comune di Monchio delle Corti (Parma), con la parrocchia di San Giacomo in frazione Pianadetto dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 698.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria Maddalena in Roccaferrara di Corniglio con la parrocchia di San Benedetto in Marra dello stesso Comune.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 30 agosto 1960, col quale è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria Maddalena in Roccaferrara di Corniglio con la parrocchia di San Benedetto in Marra dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 699.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Cristoforo dei Valli nel comune di Fossombrone (Pesaro) con la parrocchia di San Bartolomeo di Gaifa nello stesso Comune.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 6 gennaio 1961, col quale è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Cristoforo dei Valli nel comune di Fossombrone (Pesaro) con la parrocchia di San Bartolomeo di Gaifa nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1961.

Rettifica dei contingenti numerici dei salariati non di ruolo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1953, registro n. 76, foglio n. 105; 20 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1955, registro n. 10, foglio n. 78; 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1955, registro n. 9, foglio n. 335; 4 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1956, registro n. 3, foglio n. 312; 11 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1956, registro n. 12, foglio n. 231; 3 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n. 10, foglio n. 211; 3 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n. 10, foglio n. 212; 25 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1959, registro n. 9, foglio n. 46; 10 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1960, registro n. 5, foglio n. 348, con i quali, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono stati determinati i contingenti del personale salariato non di ruolo in servizio presso il Deposito generale dei valori bollati, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1960-61, come segue:

Esercizio finanziario	Contingente dei salariati non di ruolo
1952-53	32 unità di cui 6 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1953-54	32 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1954-55	32 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1955-56	32 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1956-57	32 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1957-58	14 unità di cui 6 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1958-59	12 unità di cui 6 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1959-60	11 unità di cui 5 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1960-61	11 unità di cui 5 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)

Considerato:

che nella determinazione dei suddetti contingenti non sono stati compresi i salariati non di ruolo — già denominati incaricati provvisori — in servizio senza soluzione di continuità da data non posteriore al 1° marzo 1952 presso i Magazzini compartimentali dei valori bollati e Uffici del registro;

che, per effetto del citato art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si rende necessario integrare i suindicati contingenti della entità numerica dei predetti salariati non di ruolo, incaricati provvisori, per ciascun esercizio finanziario, a decorrere da quello del 1952-53;

Atteso che l'entità numerica dei succitati salariati non di ruolo, incaricati provvisori, negli esercizi finanziari sottoindicati, era la seguente:

Esercizio finanziario	Salariati non di ruolo, incaricati provvisori, in servizio da data non posteriore al 1° marzo 1952
1952-53	195 unità
1953-54	193 »
1954-55	188 »
1955-56	184 »
1956-57	150 »
1957-58	140 »
1958-59	140 »
1959-60	95 »
1960-61	87 »

Ritenuto necessario, pertanto, rettificare i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 1953, 20 aprile 1954, 30 giugno 1955, 4 gennaio 1956, 11 ottobre 1956, 3 settembre 1958, 3 settembre 1958, 25 agosto 1959 e 10 agosto 1960;

Decreta:

A rettifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 1953, 20 aprile 1954, 30 giu-

gno 1955, 4 gennaio 1956, 11 ottobre 1956, 3 settembre 1958, 3 settembre 1958, 25 agosto 1959 e 10 agosto 1960, i contingenti dei salariati non di ruolo in servizio presso il Deposito generale dei valori bollati, dei Magazzini compartimentali dei valori bollati e degli Uffici del registro sono determinati, per i sottoindicati esercizi finanziari, come segue:

Esercizio finanziario	Contingente dei salariati non di ruolo
1952-53	227 unità di cui 6 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1953-54	225 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1954-55	220 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1955-56	216 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1956-57	182 unità di cui 10 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1957-58	154 unità di cui 6 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1958-59	152 unità di cui 6 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1959-60	106 unità di cui 5 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)
1960-61	98 unità di cui 5 da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati)

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1961

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1961
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 242

(4917)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1961.

Ratifica delle deliberazioni 14 febbraio e 19 novembre 1960 del Consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F., concernenti il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Viste le deliberazioni adottate nelle riunioni del 14 febbraio e 19 novembre 1960, con le quali il Consiglio nazionale dell'Ente predetto ha approvato e successivamente modificato il regolamento della attività statutaria dell'Ente stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di ratificare le deliberazioni suddette;

Decreta:

Sono ratificate le deliberazioni, adottate in data 14 febbraio e 19 novembre 1960 dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti, con le quali è stato approvato il regolamento della attività statutaria dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

Regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.)

TITOLO I

ATTIVITÀ DELL'ENTE ED ISCRIZIONI

Art. 1.

Le attività dell'Ente sono:
a) i contributi degli iscritti;
b) le entrate stabilite per legge o per convenzione;
c) i redditi degli investimenti patrimoniali;
d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali.

L'Ente comprende due gestioni contabilmente separate, quella della previdenza e quella dell'assistenza. La prima comprende una distinta sottogestione per la previdenza facoltativa.

La destinazione delle entrate, fra le diverse gestioni dell'Ente, quando non risultante dalle norme o dagli atti che le stabiliscono o dalla natura delle entrate stesse, è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

A norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, l'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli facoltativi di cui al titolo II, capo 3 del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli ordini provinciali dei farmacisti.

Il contributo obbligatorio della Sezione previdenza è quello approvato annualmente dal Consiglio nazionale e che, comunque, non potrà essere inferiore a lire 2000 (duemila) mensili.

I ruoli per la riscossione dei contributi obbligatori sono presentati agli organi competenti entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

I contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'art. 3 dello statuto dell'Ente.

E' fatta temporanea eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o malattia con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a mesi sei, e per l'iscritto disoccupato involontariamente.

In tali casi l'iscritto può chiedere che il contributo da lui corrisposto per la Sezione previdenza sia rimborsato dalla Sezione assistenza, per il periodo della malattia o disoccupazione, in relazione alle possibilità della relativa gestione.

L'Ente ha facoltà di effettuare i necessari accertamenti tramite il Consiglio provinciale dell'Ordine dei farmacisti o a mezzo di sanitari di sua fiducia, accertamenti che potranno essere periodicamente ripetuti.

Art. 4.

La misura dei contributi obbligatori è soggetta a revisione in relazione alla situazione tecnico-finanziaria dell'Ente, accertata con bilancio tecnico da effettuarsi ogni cinque anni.

TITOLO II

SEZIONE PREVIDENZA

CAPO I

Attività della Sezione previdenza

Art. 5.

Le attività della Sezione previdenza sono quelle di cui all'art. 1 relative alla Sezione stessa.

CAPO II

Sezione I

Prestazioni per invalidità, vecchiaia, superstiti.

Art. 6.

Le prestazioni previdenziali corrisposte dall'Ente sono:
a) la pensione di vecchiaia;
b) la pensione di invalidità;
c) la pensione ai superstiti.

Art. 7.

L'importo delle pensioni annue di vecchiaia e di invalidità è di L. 15.000 per ogni anno di contribuzione.

Le pensioni dirette di cui al precedente comma non possono essere di importo inferiore alle L. 300.000 annue salvo la riduzione di cui al successivo art. 9 comma 1 e quella eventuale di cui all'art. 34.

Art. 8.

La pensione di vecchiaia si consegue dall'assicurato che abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:
a) almeno quindici anni di iscrizione all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;
b) almeno quindici anni di contribuzione.

Il requisito di cui alla lettera *a*) è diminuito di tanti anni quanti sono quelli successivi al 65°, semprechè esista almeno un anno di iscrizione effettiva.

All'assicurato che ha raggiunto i limiti di età ed il requisito del periodo di iscrizione validi per il diritto alla pensione di vecchiaia è consentito di effettuare il riscatto degli anni di contribuzione per il conseguimento del diritto stesso, mediante versamento di un importo pari, per ogni anno, alla media del contributo corrisposto dopo il 1° gennaio 1959, dagli altri iscritti nei cinque anni precedenti la data del pensionamento dell'interessato.

L'importo di cui sopra non potrà essere inferiore a L. 24.000 annue.

Ove il quinquennio non sia ancora decorso, si effettua la media degli anni successivi al 1° gennaio 1959.

Art. 9.

La prestazione spettante al pensionato che rimane iscritto all'albo è ridotta di un terzo del suo importo durante la permanenza dell'iscrizione all'albo.

Alla cancellazione dall'albo professionale il pensionato, che possa far valere periodi contributivi successivi alla data del pensionamento, ha diritto ad una nuova liquidazione della prestazione in atto che tenga conto dei predetti periodi contributivi.

Si tengono presenti al riguardo, in quanto applicabili, le norme relative alla pensione di vecchiaia contenute nell'articolo 21 del decreto presidenziale del 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 10.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda.

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, tale prestazione sarà maggiorata come segue, per la sola aliquota relativa agli anni di contribuzione effettiva:
per un anno: 6 per cento;
per due anni: 15 per cento;
per tre anni: 25 per cento;
per quattro anni: 35 per cento;
per cinque anni ed oltre: 50 per cento

La disposizione del precedente comma non si applica se non esistono almeno quindici anni di contribuzione effettiva a favore dell'assicurato.

Art. 11.

Il diritto a pensione di invalidità si consegue dagli iscritti di età inferiore a 65 anni compiuti che risultino in modo assoluto e permanente inabili all'attività professionale e possano far valere i seguenti requisiti:
a) almeno cinque anni di iscrizione coperti da contribuzione;
b) almeno tre anni di iscrizione e contribuzione nel quinquennio precedente la domanda della pensione di invalidità.

Art. 12.

Valgono per la determinazione dell'importo della pensione di invalidità le stesse norme relative alla pensione di vecchiaia, di cui agli artt. 7 e 9 del presente regolamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

Il titolare di pensione di invalidità conseguita a norma dell'art. 11, che al compimento del 65° anno di età non possa far valere gli altri requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, continua a percepire la prestazione previdenziale in atto anche successivamente al raggiungimento dell'età indicata, ove permanga lo stato di invalidità previsto dallo stesso articolo 11.

Art. 13.

La pensione di invalidità è concessa dall'Ente previo accertamento e sentito il parere di una Commissione nominata dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei farmacisti.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza del diritto a tale pensione.

Art. 14.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 15.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità, spetta una pensione:
a) al coniuge;
b) ai figli superstiti che non abbiano superato l'età di 21 anni;
c) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto a norma dell'art. 7:
a) il 50 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti, fatta eccezione per quella spettante ai genitori, non può in ogni caso essere complessivamente nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione che sarebbe spettata all'assicurato o al pensionato.

Se il superstite è il marito, la pensione è corrisposta nel solo caso che esso sia riconosciuto invalido permanentemente al lavoro.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, la pensione spetta ai genitori superstiti, di età superiore ai 65 anni, a carico dell'assicurato o del pensionato, che non siano già titolari di pensione diretta erogata dall'Ente, nella misura del 20 per cento per ciascuno.

I superstiti di cui al presente articolo hanno titolo alla pensione anche quando sussistano al momento della morte dell'assicurato i requisiti di iscrizione e di contribuzione di cui all'art. 8, primo comma.

Art. 16.

Perde il diritto alla pensione la vedova quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto.

Periodicamente, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la vedova che fruisca della pensione dovrà produrre documento comprovante lo stato di vedovanza.

Art. 17.

La corresponsione delle prestazioni obbligatorie di cui al presente capo, si effettua a mensilità posticipate.

Art. 18.

Per quanto non disposto nel presente regolamento per le condizioni a cui è subordinato il diritto a pensione dei superstiti, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed, in particolare, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (ad eccezione degli articoli 3 ultimo comma, 4, 6, 7), e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente potrà variare lo importo delle pensioni adeguandole al costo della vita, secondo l'aumento all'indice, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Varierà in corrispondenza del nuovo onere l'importo del contributo previdenziale annuo degli assicurati.

Sezione II

Norma transitoria

Art. 20.

Per gli iscritti obbligatoriamente all'Ente da data anteriore al 1° gennaio 1959, il requisito di iscrizione per il diritto alla pensione di cui all'art. 8 lettera *a*) è diminuito di due anni, anzichè di uno solo, per ogni anno di età superiore al 65°.

All'assicurato che si avvale di tale disposizione è consentito il riscatto degli anni di contribuzione sufficienti per conseguire il diritto predetto versando all'Ente un importo doppio di quello previsto dagli ultimi tre comma dell'art. 8.

La seguente tabella riporta, per il periodo transitorio 1° gennaio 1960-31 dicembre 1973 e in deroga all'art. 8 lettera *a*), l'età minima di pensionamento per vecchiaia e il corrispondente numero di annualità di contribuzione riscattabili (da versarsi nel doppio del loro importo), ammessi per gli iscritti continuativamente all'Ente.

Anno	Età minima per il pensionamento di vecchiaia	Corrispondente numero di annualità di contribuzione riscattabile
1960	72	14
1961	72	13
1962	71	12
1963	71	11
1964	70	10
1965	70	9
1966	69	8
1967	69	7
1968	68	6
1969	68	5
1970	67	4
1971	67	3
1972	66	2
1973	66	1
1974 e successivi	65	0

CAPO III

Previdenza facoltativa

Art. 21.

E' istituita un'assicurazione facoltativa alla quale possono iscriversi tutti i farmacisti iscritti all'Ente a norma dell'art. 2. Detta assicurazione sarà attuata ove sia raggiunto almeno il numero di 500 iscritti. Essa è totalmente autonoma rispetto alle altre forme previdenziali ed assistenziali previste dal presente regolamento.

L'Ente terrà una sottogestione separata per l'assicurazione stessa.

Art. 22.

Costituiscono attività della sottogestione:

a) i contributi facoltativi degli iscritti;

b) i redditi degli investimenti patrimoniali;

c) le entrate stabilite per legge o per convenzione e destinate esplicitamente alla sottogestione;

d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali che siano state destinate come sopra.

Il Consiglio di amministrazione dispone l'accantonamento delle somme necessarie alla corresponsione delle prestazioni e l'investimento di esse.

Art. 23.

I contributi facoltativi degli iscritti sono versati all'Ente che provvede ad accreditarli in relativi conti individuali, rilasciando ricevuta indicante l'importo e la data del versamento.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare l'istituzione di appositi libretti personali o di altri sistemi atti a documentare i versamenti effettuati dagli iscritti.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire alla fine di ogni anno in base al reddito netto dell'investimento patrimoniale relativo alla sottogestione, fatto sempre salvo l'accantonamento di cui all'ultimo comma dell'art. 22 l'accredito ai singoli iscritti di un importo proporzionale ai versamenti da essi effettuati nell'anno medesimo.

Parimenti il predetto organo determinerà l'accredito delle eventuali attività di cui all'art. 22, lettera *c*) e *d*) agli iscritti, proporzionalmente ai contributi versati nell'anno che sarà stabilito dagli atti relativi.

Ove tali atti non dispongano, provvederà al riguardo il Consiglio di Amministrazione.

Art. 25.

Per quanto non previsto dal presente capo, l'assicurazione facoltativa è regolata dalle stesse disposizioni in vigore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale a norma del titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, in quanto applicabili, ad eccezione degli articoli 85, 86, 88, 89 primo comma, 92 primo comma, 94 e 96.

Le norme che eventualmente fossero emanate dopo l'approvazione del presente regolamento, a modifica di quelle in vigore per l'assicurazione facoltativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non avranno applicazione per l'analoga assicurazione gestita dall'Ente se non saranno ad essa estese con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Art. 26.

La pensione di vecchiaia, tanto per gli uomini che per le donne, non può essere richiesta dall'assicurato facoltativo che abbia età inferiore agli anni 65 ed un periodo di iscrizione inferiore agli anni 10.

CAPO IV

Modalità per il conseguimento delle prestazioni.

Art. 27.

Le prestazioni sono corrisposte direttamente agli aventi diritto o loro legali rappresentanti.

Art. 28.

Per conseguire le prestazioni previdenziali previste dal presente regolamento, l'avente diritto dovrà far pervenire all'Ente i documenti che questo richiederà per il controllo del relativo diritto.

TITOLO III

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 29.

La Sezione assistenza provvede alla concessione di prestazioni temporanee o continuative agli iscritti e ai loro superstiti in particolare stato di bisogno, nei casi di malattia, disoccupazione involontaria e di inabilità temporanea al lavoro.

Art. 30.

Le entrate della Sezione sono costituite:

a) da un contributo annuo degli iscritti approvato dal Consiglio nazionale;

b) da lasciti, donazioni o redditi patrimoniali delle attività di pertinenza della Sezione stessa;

c) da uno stanziamento integrativo che potrà essere deliberato dal Consiglio di amministrazione stornando l'importo dalle attività della Sezione previdenza, fermi restando i diritti degli iscritti alla Sezione stessa.

Art. 31.

Lo stato di bisogno da parte dell'iscritto o suoi superstiti deve essere comprovato.

L'Ente può disporre ogni preventivo accertamento.

L'importo dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinato caso per caso in relazione alle necessità dell'interessato, compatibilmente alle disponibilità dell'Ente.

Art. 32.

Parte della disponibilità esistente nella Sezione assistenza potrà essere impiegata per particolari forme assistenziali non previste nei precedenti articoli e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

L'iscritto o i suoi superstiti, per ottenere le prestazioni assistenziali, devono rivolgere domanda all'Ente per il tramite e con il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza corredata dai necessari documenti.

TITOLO IV

Norme generali e transitorie

CAPO I

Norme generali

Art. 34.

Le prestazioni corrisposte dall'Ente sono cumulabili con quelle di altri trattamenti previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi, qualunque sia l'altro Ente erogatore.

Qualora l'iscritto all'Ente sia soggetto per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma obbligatoria di previdenza sostitutiva dell'assicurazione predetta o ad altro trattamento di previdenza che ha dato titolo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione stessa, la misura delle prestazioni e del contributo previdenziale può essere ridotta del 50 % limitatamente ai periodi di iscrizione alle previdenze predette, ferme restando le altre modalità previste dal presente regolamento.

La predetta riduzione è attuata a richiesta dell'interessato.

Art. 35.

Contro i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento e in genere l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, è ammesso ricorso in via amministrativa al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La decisione deve essere pronunciata entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

CAPO II

Norma transitoria

Art. 36.

Eventuali erogazioni straordinarie a favore di farmacisti bisognosi stabilite dal Consiglio nazionale, ove non assorbite dal trattamento previsto dal presente regolamento, saranno poste a carico della Sezione assistenza, ed il Consiglio stesso stabilirà il reperimento dei fondi straordinari per far fronte ai relativi oneri, che potranno anche essere prelevati dalla Sezione previdenza, senza con ciò creare pregiudizio ai diritti degli iscritti alla Sezione stessa.

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, n. 8967 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ancona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese ai numeri 82 e 83 le strade:

a) (82) - Offagna-Monte Gallo-Bivio Gambone (km. 7,500);

b) (83) Offagna-Osimo (km. 7,300).

Visto il voto n. 775 del 17 aprile 1961, con il quale il Consiglio superiore ha espresso il parere che le due strade possano essere classificate provinciali perchè riconosciute in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le seguenti strade:

a) Offagna-Monte Gallo-Bivio Gambone;

b) S. Paterniano-Offagna - alla strada provinciale Polverigi-Aspio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4916)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le Fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1960, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1960, 1961 e 1962;

Vista la lettera in data 10 aprile 1961, prot. 73199, con la quale il comune di Bologna ha designato l'avvocato Umbro Lorenzini, in sostituzione del dimissionario on. Giuseppe Dozza;

Decreta:

L'avv. Umbro Lorenzini è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Bologna, con sede in Bologna, in rappresentanza del comune di Bologna, in sostituzione dell'on. Giuseppe Dozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(4912)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1958, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1960, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la lettera 27 giugno 1961, n. 09123, con la quale il Ministero del tesoro, ha designato quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il dott. Alfio Malerba, in sostituzione del dott. Mario Marino;

Decreta:

Il dott. Alfio Malerba è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Mario Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(4911)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato lo statuto, 23 dicembre 1958, n. 1271, e 1° novembre 1960, n. 1615 contenenti modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1960, concernente la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dello Ente;

Vista la lettera n. 99112 del 27 giugno 1961, con la quale il Ministero del tesoro, ha designato quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio generale il dott. Amedeo Cartolano in sostituzione del dott. Vincenzo Sanna;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cartolano è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dottor Vincenzo Sanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(4913)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1961.

Modifica alla composizione della deputazione della Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 1 del 2 gennaio 1961, concernente la costituzione delle deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1961;

Vista la deliberazione 15 maggio 1961, con la quale la giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, premesso che il dott. Alberto De Vincolis, funzionario della Banca nazionale del lavoro e membro effettivo della deputazione della Borsa valori di detta città, è stato trasferito da Firenze ad altra sede, ne propone la sostituzione con il dott. Beniamino Roselli;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1961, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura, è chiamato il dott. Beniamino Roselli, quale membro effettivo in sostituzione del dott. Alberto De Vincolis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(4880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla determinazione in data 4 aprile 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 10 aprile 1959, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1961.

Roma, addì 1° agosto 1961

Il direttore generale: BORGA

(4931)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Il dott. Gian Franco Pardini, nato a Viareggio il 23 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 24 gennaio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4897)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del Prefetto di Padova n. 2381 in data 17 luglio 1961, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dall'Ente nazionale per le Tre Venezie un immobile rurale sito in Legnaro, al prezzo di L. 24.828.300, descritto in catasto foglio 4° ai mapp. numeri 21, 31, 33, 35, 45, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 67, 51-*a* e foglio 7° ai mapp. 124-*b* e 131-*b*.

(4899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 3 agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	602,10	601,50	601,50	601,70	599 —	601,92	601,80	602 —	602,10	602 —
Fr. Sv.	143 62	143,62	143,62	143,65	143,55	143,61	143,66	143,65	143,62	143,62
Kr D.	89,90	89,86	89,85	89,86	89,75	89,89	89,87	89,85	89,89	89,89
Kr. N.	86,85	86,83	86,80	86,80	86,85	86,83	86,79	86,85	86,85	86,85
Kr. Sv.	120,36	120,35	120,30	120,31	120,25	120,35	120,315	120,35	120,36	120,35
Fol.	172,69	172,70	172,67	172,685	172,75	172,69	172,69	172,65	172,69	172,70
Fr. B.	12,47	12,465	12,47	12,4775	12,47	12,47	12,4695	12,45	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,60	126,58	126,61	126,60	126,64	126,61	126,65	126,64	126,64
Lst.	1737,95	1737 —	1736,75	1737 —	1736,50	1737,80	1737,05	1737,80	1737,95	1737,20
Dm. occ.	155,69	155,70	155,80	155,795	155,65	155,70	155,765	155,70	155,69	155,68
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,065	24,0575	23,98	24,06	24,056	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,61	21,58	21,60	21,61	21,60	21,58	21,57	21,60	21,61	21,60

Media dei titoli del 3 agosto 1961

Rendita 3,50 % 1906	85,125
Id. 3,50 % 1902	91,70
Id. 5 % 1935	105,75
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5 % 1936	102,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,75
1 Franco svizzero	143,655
1 Corona danese	89,865
1 Corona norvegese	86,795
1 Corona svedese	120,312
1 Fiorino olandese	172,687
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,61
1 Lira sterlina	1737,025
1 Marco germanico	155,78
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo Port.	21,59

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	247335	420 —	Bruno Mimita e Nerina fu *Bartolomeo*, minori sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo	Bruno Mimita e Nerina fu *Paolo Bartolomeo*, minori sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo
Id.	247333	420 —	Bruno Mimita fu *Bartolomeo* minore sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo	Bruno Mimita fu *Paolo Bartolomeo*, minore sotto la patrita potestà della madre ecc. come contro
Id.	247334	420 —	Bruno Nerina fu *Bartolomeo*, minore sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa, ecc.	Bruno Nerina fu *Paolo Bartolomeo*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	141240	1.400 —	Girani *Annunciata* fu Antonio, moglie di Gilardone Paolo dom. in Codevilla (Pavia)	Girani *Maurina* fu Antonio, ecc. come contro
Id.	59852	1.600 —	Quaglino Alberto fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio senza esibizione di fede di vita a Bertagna *Margherita* fu Salvatore, ved. di Quaglino Cesare dom. a Torino	Quaglino Alberto fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio senza esibizione di fede di vita a Bertagna *Domenica Margherita* fu Salvatore ved. di Quaglino Cesare dom. a Torino
Id.	51694	1.600 —	Quaglino Cesare fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio a Bertagna *Margherita* fu Salvatore dom. a Torino	Quaglino Cesare fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio a Bertagna *Domenica* fu Salvatore dom. a Torino
Id.	57231	1.600 —	Quaglino Rosa fu Cesare ecc. come sopra	Quaglino Rosa fu Cesare ecc. come sopra
Id.	56062	1.600 —	Quaglino Ercole fu Cesare ecc. come sopra	Quaglino Ercole fu Cesare ecc. come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	2719	5.000 —	Evoli *Amelia* di Mario	Evoli *Amelia nata il 29 aprile 1952 a Melito di Porto Salvo, minore sotto la patria potestà del padre Mario*
Red. 3,50 % (1934)	498185	4.581,50	Di Giuseppe Giacoma fu Carlo moglie di Scaminaci *Antonio* dom. in S. Margherita Belice (Agrigento) dotale	Di Giuseppe Giacoma fu Carlo, moglie di Scaminaci *Pier Antonio* ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	544599	350 —	Stronati Delia di Alfredo moglie di Testa *Giovanni Marco* fu Giovanni dom. in Torino, dotale	Stronati Delia di Alfredo moglie di Testa *Marco Giovanni* fu Giovanni dom. in Torino, dotale
Red. 3,50 % (1934)	15573	406 —	Stronati Delia di Alfredo, moglie di Testa *Giovanni Marco fu Giovanni Stefano*, dom. a Torino, dotale	Stronati Delia di Alfredo, moglie di Testa *Marco Giovanni fu Giovanni*, dom. a Torino, dotale
Id.	117281	525 —	Borello *Luigia di Giovanni Battista*, moglie di Maberto Rodolfo dom. in Giaglione (Torino)	Borello *Cristina Metilde di Gio Battista*, moglie ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1961)	1220	7.500 —	Barberis *Virginio Giuseppe fu Carlo* dom. a Bistagno (Alessandria) ipotecato per supplemento cauzione	Barberis *Giuseppe Virginio* fu Carlo dom. a Bistagno (Alessandria) ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	475587	385 —	Gambaro Agnese fu Giacomo, dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Agnese fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando
Id.	263839	290,50	Gambaro Emanuele fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio come sopra	Gambaro Emanuele fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio come sopra
Id.	410330	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263837	350 —	Gambaro Francesco fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved Burlando, ecc.	Gambaro Francesco fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando ecc.
Id.	410327	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263836	350 —	Gambaro Luigi fu Giacomo ecc. come sopra	Gambaro Luigi fu Giacomo ecc. come sopra
Id.	410326	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263835	350 —	Gambaro Angela fu Giacomo ecc. come sopra	Gambaro Angela fu Giacomo ecc. come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	410325	35 —	Gambaro Angela fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando, ecc.	Gambaro Angela fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta, ved. Burlando, ecc.
B. T. N. 5 % (1940) Serie A	5706	50 —	Gambaro Angela fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando dom. in Genova.	Gambaro Angela fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ecc. come contro
Id. Serie N	327	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5712	50 —	Gambaro Luigi fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra	Gambaro Luigi fu Giacomo usufrutto vitalizio. ecc. come sopra
Id. Serie P	325	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5711	50 —	Gambaro Agnese fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Teresa fu Emanuele ved. Gambaro, usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Agnese fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Teresa fu Emanuele ved Gambaro, usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ved. Burlando
Id. Serie I	336	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5707	50 —	Gambaro Emanuele fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Emanuele fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ved. Burlando
Id. Serie N	332	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5713	50 —	Gambaro Francesco fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra	Gambaro Francesco fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra
Id. Serie N	334	25 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	853838	1.960 —	Bocca Renato fu Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia) usufrutto vitalizio a Molinari *Angela* fu Giuseppe ved. di Bocca Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia)	Bocca Renato fu Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia) usufrutto vitalizio a Molinari *Maria Angela* fu Giuseppe ved. di Bocca Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia)
Id.	853839	420 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il direttore generale: Greco

(4189)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila
Sezione speciale per la riforma fondiaria

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro dei comuni di Caulonia e Roccella Jonica (Reggio Calabria), espropriati in forza dei decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3247 e n. 3248 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta CARAFA Gennaro fu Vincenzo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata complessivamente in L. 10.259.646 (diecimilioniduecentocinquantanovemilaseicentoquarantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta somma viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di complessive L. 7.750.000, già liquidato a titolo di indennità con i decreti ministeriali 3 ottobre 1960, n. 6127/4031 e n. 6128/4032 (*Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 21 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nei sopracitati decreti presidenziali di espropriazione, dai quali vengono stral-

ciate, in quanto erroneamente ivi comprese, le seguenti particelle, che si identificano al nuovo catasto terreni come in appresso:

Comune di Caulonia:

Foglio n. 58, particella 75, pascolo arborato II, superficie Ha. 0.50.50;
Foglio n. 58, particella 76, seminativo arborato III, superficie Ha. 0.92.30;
Foglio n. 102, particella 80, pascolo II, superficie Ha. 0.11.20;
Foglio n. 102, particella 118, seminativo II, superficie ettari 1.22.30;
Foglio n. 102, particella 117, seminativo II, superficie ettari 0.79.20;
Foglio n. 102, particella 121, seminativo II superficie ettari 0.29.70;
Foglio n. 102, particella 119, seminativo arborato II, superficie Ha. 0.57.30;
Foglio n. 102, particella 122, uliveto II, superficie Ha. 0.39.10;
Foglio n. 102, particella 82, uliveto II, superficie Ha. 0.44.50;
Foglio n. 102, particella 120, seminativo II, superficie ettari 0.15.40;
Foglio n. 102, particella 81, seminativo II, superficie ettari 0.80.80;
Foglio n. 102, particella 46, seminativo II, superficie ettari 0.18.60.

Comune di Roccella Jonica:

Foglio n. 34, particella 7, pascolo I, superficie Ha. 1.57.80;
Foglio n. 34, particella 8, seminativo III, superficie ettari 2.41.40.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1961

p. *Il Ministro*: DATO

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Comune di Caulonia					
					Ha.	Lire		Lire
58	78	—	Seminativo	II	0.66.30	185,64	325	60.333
58	79	—	Pascolo arborato	I	0.36.70	51.38	360	18.497
105	1	—	Pascolo	I	19.98.70	839,46	395	331.587
111	63	—	Seminativo	I	0.07.40	30,34	310	9.405
111	81	—	Uliveto	I	2.11.60	2.539.20	320	812.544
111	82	—	Seminativo arborato	I	0.37.10	231,88	315	73.042
111	83	—	Uliveto	I	0.99.70	1.196,40	320	382.848
111	84	—	Seminativo	III	14.55.70	2.037,98	345	703.103
111	111	—	Seminativo irriguo arborato	II	6.21.10	2.794,95	365	1.020.157
111	112	—	Seminativo irriguo	III	2.76.80	401,36	395	158.537
116	25	—	Bosco alto fusto	II	7.80.20	124,83	—	636.000
			TOTALI . . .		55.91.30	10.433,42		4.206.053
			Comune di Roccella Jonica					
					Ha.	Lire		Lire
13	1	—	Seminativo	III	36.68.30	7.336,60	335	2.457.761
13	2	—	Uliveto	II	0.22.60	197,75	325	64.269
13	3	—	Fabbricato rurale	—	0.05.80	—	—	—
13	4	—	Seminativo arborato	III	2.33.80	654,64	340	222.578
13	5	—	Uliveto	III	3.16.10	1.659,53	335	555.943
13	6	—	Pascolo	I	1.21.60	53,50	390	20.865
13	53	—	Id.	I	2.71.60	119,50	390	46.605
17	12	—	Seminativo	IV	15.27.90	1.451,51	355	515.286
36	174	—	Pascolo	II	10.08.00	221,76	440	97.574
36	126	—	Seminativo	III	5.91.00	1.182,00	335	395.970
36	127	—	Pascolo	II	1.15.90	25,50	440	11.220
36	128	—	Seminativo	II	0.40.90	143,15	320	45.808
36	129	—	Id.	III	0.13.40	26,80	335	8.978
36	130	—	Id.	III	0.06.20	12,40	335	4.154
36	131	—	Id.	III	0.47.10	94,20	335	31.557
11	57	—	Id.	IV	1.57.70	149,82	355	53.186
11	184	—	Pascolo arborato	I	9.72.50	1.410,13	360	507.647
11	177	—	Uliveto	III	4.77.00	2.504,25	335	838.924
11	182	—	Incolto produttivo	Unica	0.59.90	2,40	455	1.092
11	183	—	Querceto	II	2.78.00	361,40	470	169.858
11	185	—	Pascolo cespugliato	I	0.36.30	10,16	425	4.318
			TOTALI . . .		99.71.60	17.617,00		6.053.593

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale n. 6280/4184, in data 21 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 1961 (registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 279) è stata determinata in via definitiva in L. 2.528.412,90 (lire duemilionicinquecentoventottomilaquattrocentododici e cent. 90), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Castelnuovo V. C. (Pisa), della superficie di ettari 55.66.76 nei confronti dell'IMMOBILIARE AGRICOLA - SOCIETA' ANONIMA, con sede in Firenze, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto presidenziale in data 29 novembre 1952, n. 2828, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 623.640 (lire seicentoventitremilaseicentoquaranta).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 3.145.000 (lire tremilionicentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 92 del 13 aprile 1961.

(4737)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica)

Opera per la valorizzazione della Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 8 luglio 1960, n. 166, alla pagina 2557, avviso relativo alla ditta BERLINGERI Giulio fu Pietro, San Giovanni in Fiore, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1950, n. 759, righi 53° e 54° dell'elenco, colonna: Foglio di mappa in luogo di: « 21 », leggasi: « 27 ».

(4736)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quattro Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1961, le sottoelencate Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Libera », con sede in Roma, costituita per rogito Paliani, in data 14 settembre 1955;

2) Società cooperativa edilizia ed agricola « S.O.C.E.A. », con sede in Roma, costituita per rogito Pomar, in data 5 marzo 1952;

3) Società cooperativa edilizia « Maricasa », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo, in data 17 febbraio 1955;

4) Società cooperativa di consumo « Fra dipendenti Consorzio agrario provinciale di Parma », con sede in Parma, costituita per rogito Ceci Neva, in data 23 dicembre 1949.

(4842)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trapani

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 aprile 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trapani;

Visto il decreto ministeriale in data 17 luglio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trapani, nell'ordine appresso indicato:

1.	Frajese dott. Vittorio	punti 88,50	su 132
2.	De Gaetano dott. Giuseppe	» 83,66	»
3.	Vucusa dott. Riccardo	» 81,96	»
4.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 81,05	»
5.	Merolli dott. Rocco	» 80,62	»
6.	Gaetti dott. Giuseppe	» 79,75	»
7.	Rianò dott. Enrico	» 79,27	»
8.	Napolino dott. Francesco	» 78.87	»
9.	Macaluso dott. Bartolomeo	» 78 83	»
10.	Succi Cimentini dott. Flobert	» 78,58	»
11.	Campanelli dott. Giovanni	» 77,66	»
12.	Giambitto dott. Giuseppe	» 75,86	»
13.	Veneroso dott. Giuseppe	» 71,95	»
14.	Di Santo dott. Angelo	» 69,50	»
15.	Mazzoni dott. Francesco	» 68,58	»
16.	Albi Marini dott. Muzio	» 62,27	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(4900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione di sede farmaceutica nel comune di Caronno Pertusella

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1515/San. del 4 maggio 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Caronno Pertusella - frazione Pertusella;

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Caronno Pertusella, frazione Pertusella:

1.	Occhialini Enzo	punti 92,210
2.	Dettoni Fernando	» 87,300
3.	Bordoli Chiara	» 86,752
4.	Guglielmetti Carlo	» 84,304
5.	Orsi Colombo	» 76,700
6.	Castaldi Giuseppe	» 76,660
7.	Debiasio Bruno	» 76,354
8.	Salveraglio Carla	» 73,096
9.	Fanti Felice	» 72,050
10.	Mazzoleni Fortunato	» 69,842
11.	Kascandilian Giuseppe	» 68,306
12.	Bonotto Giobatta	» 67,900
13.	Bertarelli Piero	» 67,410
14.	Mazzinghi Anna Maria	» 65,616
15.	Besostri Delio	» 63,680
16.	Rizzardi Camillo	» 63,236
17.	Pomi Franco	» 62,908
18.	Nardi Antonio	» 62,678
19.	Grechi Giovanni	» 62,212
20.	Dell'Orto Alessandro	» 55,920
21.	Bertolini Tommaso	» 53,480
22.	Ghidini Lidia in Gorla	» 53,212
23.	De Cesare Giulio	» 51,732
24.	Tebro Lucia	» 44,426

Varese, addì 27 luglio 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(4910)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 348 del 25 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1852 del 3 maggio 1961, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1960:

1.	Frisi Maria	punti 55,035	su 100
2.	Linsalata Maria	» 53,791	»
3.	Felloni Giuseppina	» 53,510	»
4.	Marconi Maria	» 53,121	»
5.	Grigoletto Irma	» 52,979	»
6.	Spagnolo Maria Grazia	» 52,661	»
7.	Cardini Gabriella	» 52,280	»
8.	Scaraggi Leonarda	» 51,728	»
9.	Redavid Caterina	» 51,607	»
10.	Meniconi Ornella	» 51,410	»
11.	Zanantoni Fernanda	» 51,328	»
12.	Romano Carmela	» 51,288	»
13.	Larotonda Francesca	» 51,259	»
14.	Sazzini Silvana	» 51,077	»
15.	Voltoni Willelma	» 50,388	»
16.	Vergari Romilda	» 50,250	»
17.	Licenzia'a Rosa	» 50,009	»
18.	Monteverde Rosa, nata il 24 giugno 1931, coniugata	» 49,000	»
19.	Martucci Francesca, nata il 20 luglio 1938	» 49,000	»
20.	Pambira Anna Maria	» 48,978	»
21.	Danza Gaetana	punti 48,974	su 100
22.	Buti Venanzia	» 48,665	»
23.	Passaponti Valeria	» 48,654	»
24.	Irene Antonia	» 48,596	»
25.	Florio Chiara	» 48,545	»
26.	Sanpietro Paola	» 48,420	»
27.	La Colla Teresa	» 47,964	»
28.	Russo Teresa	» 47,910	»
29.	Martin Luisa	» 47,892	»
30.	Vitarelli Margherita	» 47,788	»
31.	Soldati Attilia	» 47,531	»
32.	Malpeli Rosina	» 47,464	»
33.	La Colla Assunta	» 47,374	»
34.	Bartolomucci Anna Maria	» 47,237	»
35.	Boldrini Maria Renata	» 47,218	»
36.	Carrisi Carmela	» 47,092	»
37.	Salvi Fatima	» 46,865	»
38.	Tamburrino Maria Addolorata	» 46,264	»
39.	Altieri Caterina	» 44,906	»
40.	Gigli Ines	» 44,888	»
41.	Bettarelli Irma	» 44,822	»
42.	Saracino Vincenza	» 44,532	»
43.	Ponzini Luigia	» 44,240	»
44.	Pandolfo Vittoria Antonietta	» 44,042	»
45.	Spaltro Maria	» 43,770	»
46.	Lavitola Rosina	» 43,746	»
47.	Ancora Cristina	» 42,250	»
48.	Rubino Berta	» 41,458	»
49.	D'Auria Adriana	» 40,750	»
50.	Anastasia Adele	» 40,676	»
51.	Gasperoni Elsa	» 39,475	»
52.	Paglialunga Luigia	» 37,284	»
53.	Montesano Maria	» 35,596	»
54.	Sibilla Antonia, nata il 27 agosto 1932	» 35,000	»
55.	D'Aquaro Rita, nata il 10 febbraio 1937	» 35,000	»

Il presente decreto, a norma degli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 22 luglio 1961

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3222 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1960;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali le stesse aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1960, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Frisi Maria: Oppido Lucano;
2) Linsalata Maria: Potenza (3ª condotta);
3) Felloni Giuseppina: Rapolla;
4) Marconi Maria: San Fele (2ª condotta);
5) Grigoletto Irma: Pignola;
6) Spagnolo Maria Grazia: Genzano di Lucania (2ª condotta);
7) Cardini Gabriella: Montemilone;
8) Scaraggi Leonarda: Laurenzana;
9) Redavid Caterina: Viggiano;
10) Meniconi Ornella: Consorzio Melfi-Rionero in Vulture;

11) Zanantoni Fernanda: Pietrapertosa;
12) Sazzini Silvana: Armento;
13) Voltoni Willelma: Savoia di Lucania;
14) Vergari Romilda: Cancellara;
15) Licenziata Rosa: Gallicchio.

Il presente decreto, a norma degli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le amministrazioni dei Comuni interessati, scaduto il suindicato termine di pubblicazione, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Potenza, 22 luglio 1961

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(4816)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio di igiene del comune di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3732 del 7 agosto 1960, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico aggiunto presso l'Ufficio di igiene del comune di Catanzaro,

Visto il proprio decreto n. 535 del 7 agosto 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso succitato;

Visto il proprio decreto n. 536 del 31 gennaio 1961, con il quale il dott. Gioacchino Morica veniva dichiarato vincitore del posto suddetto;

Vista la lettera del 14 luglio 1961, con la quale il dottor Gioacchino Morica, vincitore del posto di medico aggiunto presso l'Ufficio di igiene del comune di Catanzaro, rassegna le dimissioni del posto stesso;

Considerato che il dott. Leonardo Scicchitano che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a medico aggiunto presso l'Ufficio di igiene del comune di Catanzaro;

Visto l'art. 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 536 del 31 gennaio 1961, il dott. Leonardo Scicchitano è dichiarato vincitore del posto di medico aggiunto dell'Ufficio di igiene del comune di Catanzaro, in sostituzione del dott. Gioacchino Morica dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Catanzaro

Catanzaro, addì 24 luglio 1961

Il medico provinciale: TURSI

(4909)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1960, n. 1506, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e quella dei comuni di Ghiffa, Granozzo con Monticello, Pombia, Suno e Vaprio d'Agogna;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1959, è così costituita:

Presidente:
Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;
Crainz prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;
Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;
Sasso Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Truosolo dott. Alfredo, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Novara, addì 22 luglio 1961

Il medico provinciale: LOMBARDO

(4904)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 351 del 23 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esame per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1960;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Membri:
Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Gigante dott. Giuseppe, veterinario condotto, scelto sulle terne indicate dai Comuni interessati.

Il dott. Ressa Donato, dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari.

Bari, addì 24 luglio 1961

Il veterinario provinciale: FERRARO

(4901)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1777 del 27 maggio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esame per il conferimento di un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bari;

Rilevata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Bari, è costituita come appresso:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Membri:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria:

Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Gigante dott. Giuseppe, veterinario condotto, scelto su terna indicata dal Comune interessato.

Il dott. Bessa Donato, dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari.

Bari, addì 24 luglio 1961

Il veterinario provinciale: FERRARO

(4902)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1702 del 16 dicembre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1960;

Viste le proposte dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie consorziali di Gissi e Montazzoli, vacanti al 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:

Ruggieri dott. Emidio, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Nicola, veterinario provinciale;

Romboli prof. Bruno, docente di patologia generale ed anatomia patologica;

Bianchi prof. Carlo, docente di patologia e clinica medica veterinaria:

De Sommain Giovanni, veterinario condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giacomo Peca, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio di quest'Ufficio.

Chieti, addì 26 luglio 1961

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(4906)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.